DELLA INGIURIA MATERIALE RECATA AL SOLO FINE DI PROVOCARE A...

Francesco Carrara

564
17

DELLA INGIURIA MATERIALE

RECATA AL SOLO FINE

DI PROVOCARE A DUELLO

LETTERA

DEL CHIARISS. PROF. CARRARA

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872
BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Bologna. — Regia Tipografia

Dato un insulto materiale fatto dall'offeso al solo provato scopo di provocare a duello il renuente offensore, e data una legislazione che, quantunque punisca il duello, non punisce la sfida, si deve punire quel fatto come un reato d'ingiuria?

L'illustre professor **Carrara** insegnò e sostenne la negativa nel Vol. 5° della celebrata sua Opera « *Programma del Corso di Diritto Criminale* », ai §§ 2906, 2907.

Siccome però in altro luogo dell'Opera sua, e cioè in una nota al § 1752 del Vol. 3°, nota che d'altronde non si legge in tutte le edizioni dell'Opera, lo stesso Giureconsulto aveva espresso un differente avviso: così chi era interessato a sostenere la risposta affermativa al quesito, pretendeva di farsi forte di cotal nota per dire — l'opinione del Carrara è questa. —

Quale veramente fosse l'opinione in cui il grande Criminalista si era fermato, era facile arguire da un molto

» a questa conseguenza, che quantunque per provocare a
» duello siasi scelto il *mezzo dell' ingiuria*, pure il titolo
» d' ingiuria non può sorgere, perchè le manca il criterio
» essenziale dell' animo d'ingiuriare: e sorge invece come
» titolo, non dirò principale, ma unico di reato la *provo-*
» *cazione a duello.*

» Sempre ragionando scientificamente, è sofistico
» l' argomento che mi abbagliò quando scrissi quella nota.
» È sofistico, perchè pecca di petizione di principio. Io
» dissi là che lo avere scelto la ingiuria come *mezzo* per
» consumare un altro delitto non esclude che siasi sempre
» commesso e voluto commettere il delitto d'ingiuria. Que-
» sta osservazione come *generalità* è giustissima, repugnando
» che un delitto si scusi perchè abbia servito di mezzo a
» un secondo delitto. Ma la generalità stessa presuppone un
» postulato, mancando il quale l' argomento diviene sofi-
» stico: presuppone cioè (notisi bene) che il fine criminoso
» speciale *non denaturi* il delitto servito come mezzo. Al-
» lora nel delitto *fine* concorre il delitto *mezzo* con tutti i
» caratteri dell' esser suo: ed ambidue i titoli restando vivi,
» dovrà applicarsi quello che abbia maggior gravità, giusta
» la teorica della prevalenza. Così non v'ha dubbio che
» l' omicidio servito di mezzo al furto rimane sempre omi-
» cidio, perchè sempre si volle uccidere, e lo avere
» ucciso *per fine di furto*, non fa sparire la volontà di uc-
» cidere. Ma quando invece l'ulteriore fine delittuoso *dena-*
» *tura il fatto* che ha servito di mezzo, è una pretta
» petizione di principio ritenere come consumato mediante
» il mezzo quel delitto, che in ragione del *fine speciale* è
» venuto a perdere i caratteri di quel delitto che altrimenti
» avrebbe rappresentato. »

» Se per tanto si ammette che il *fine di provocare a* » *duello* elimini affatto *l'animo d'ingiuriare*; e se è vero » che la *mancanza dell' animo d'ingiuriare* elimini il delitto » *d' ingiuria*; è evidente il sofisma nel quale si cade ap» plicando qui quella generalità che *la criminosità del fine* » *non elimina la criminosità del mezzo*. Verissima sempre » è questa regola, tranne quando il fine speciale benchè » criminoso *denatura* la indole giuridica del mezzo, perche » ne fa sparire un criterio essenziale

» Un esempio illumina questo ragionamento Il furto » consiste nel pigliare la cosa altrui col *fine di arricchire*. Or » bene: se io rubi il metallo altrui per farne falsa moneta, » questo fine criminoso non elimina la criminosità del mezzo: » e rimangono obiettabili ambidue i titoli di falso numma» rio e di furto. Ma suppongasi un creditore che frodolen» temente o violentemente pigli la cosa del debitore per » *pagarsi del suo credito*. Questo fine è criminoso perchè » fa sorgere l'offesa alla pubblica giustizia; e il titolo di » ragion fattasi Ma obietterete voi il titolo *di furto* con» giuntamente al titolo *di ragion fattasi* in ossequio alla » vostra regola che *la criminosità del fine non esclude la* » *criminosità del mezzo?* Se ciò tenterete voi agirete ma» lissimo, e troverete contro simile tentativo la costante » giurisprudenza dei nostri Tribunali, la quale in ipotesi sif» fatte sempre giudicò che *la ragion fattasi* era inconcilia» bile col titolo di *furto*, e che quella escludeva questo. E » per qual motivo si è giudicato sempre così? Per la ra» gione che ho detto, cioè che lo speciale fine criminoso » di *esercitare il proprio diritto* elimina la intenzione di » *arricchirsi ingiustamente* a danno altrui: laonde poichè » non è più *furto* il pigliare *invito domino* cosa altrui senza » animo di completarsi, il *fine* speciale toglie al *mezzo* la

» sua criminosità ordinaria, e lo spoglia di quel *titolo* che » altrimenti sarebbe stato inerente al medesimo. Non è pertanto che la criminosità del fine *escluda* la criminosità » del mezzo: ma invece la denatura, la modifica, e la » compenetra in tal guisa col *delitto fine*, che rimane imputabile unicamente il *delitto fine*, perchè al *mezzo* sono » mancate le condizioni per obiettarlo come delitto di per » sè stante. Ecco quello che io credo vero *scientificamente*.

» Ed anche *praticamente* io credo, che quando la legge » locale elevi a delitto la *provocazione a duello*, si dovrà » sempre obiettare questo solo titolo, e non più la contumelia, perchè le mancherà lo estremo indispensabile del- » l'animo di offendere l'altrui onore: sebbene dove la legge » locale non dia il carattere di delitto alla provocazione a » duello possa incontrarsi difficoltà pratica nel lasciare il » fatto esente da ogni imputazione. e questo è ciò ch'io » volli dire al § 2907. La proposizione che la criminosità » del fine *non influisca* sulla criminosità del mezzo, è paradossale e fallace. Sono cento i casi nei quali v'influisce » Quando mai i Tribunali chiamati a condannare un ladro che penetrato in mia casa vi rubò una lira si videro » infliggere a quel ladro, non il mese di carcere minacciato al *furto di una lira*, ma i due anni di carcere minacciati alla *violazione di domicilio*? Mai si vide ciò. È » per qual motivo ciò mai si vide? Per la solita ragione » da me addotta, cioè che la criminosità del fine *di furto* » togheva all'ingresso arbitrario nel mio domicilio il carattere essenziale costitutivo del titolo di *violazione di domicilio*, vale a dire la *intenzione diretta* ad offendere » *l'altrui libertà* invadendo i lari domestici del cittadino per » turbare la sua privata tranquillità »

» Sempre in gravi errori si cade quando si vogliono
» costruire certi reati sul solo elemento di una data *mate-*
» *rialità*, senza tenere il debito conto dello *elemento inten-*
» *zionale* che completa la rispettiva essenzialità giuridica »

firmato - *Prof.* FRANCESCO CARRARA

99 947206